



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione servizi postali

DETERMINA N. 6/26/DSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE
IN MISURA RIDOTTA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
CON ATTO DI CONTESTAZIONE N. 22/25/DSP NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ SHOPOPOP ITALY S.R.L., IN SOLIDO CON AGILINNOV SAS PER
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 261/1999, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 5 DELL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERA N. 388/24/CONS, RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ POSTALE IN ASSENZA DEL PRESCRITTO TITOLO
ABILITATIVO**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *“Modifiche al sistema penale”* e successive modifiche;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.286/23/CONS (di seguito denominato Regolamento sanzioni);

Direzione servizi postali

VISTI gli atti relativi all'ispezione del 17 e 18 settembre 2025 effettuata dai funzionari dell'Agcom con il supporto della Guardia di Finanza nei confronti della società Shopopop Italy s.r.l.;

CONSIDERATO che Shopopop Italy s.r.l. opera nel segmento della consegna a domicilio di beni di consumo (cibo, parafarmacia e altro) tramite una piattaforma digitale che, intercettando domanda e offerta, offre la consegna a domicilio dei beni medesimi;

CONSIDERATO che la consegna avviene secondo il modello dei cd. drivers collaborativi, i quali sono soggetti non professionisti che recepiscono direttamente dalla piattaforma, tramite notifica sulla relativa app, l'ordine di ritirare e di consegnare, utilizzando mezzi propri e selezionando i tragitti preferiti tra quelli suggeriti dall'applicazione tramite un algoritmo che aggiorna le richieste in tempo reale;

CONSIDERATO che i drivers sono remunerati con "mance" per l'avvenuta consegna, versate su un portafoglio virtuale;

TENUTO CONTO che con comunicazione acquisita al prot. AGCOM n. 48090 del 6.02.2026, la Società ha trasmesso a questa Direzione copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in pari data in favore della Tesoreria dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), con riferimento alla violazione contestata;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 22/25/DSP avviato nei confronti della società **Shopopop Italy s.r.l.** con sede legale in Torino, Corso Valdocco n. 2, controllata interamente da AGILINNOV SAS, è archiviato in quanto la predetta Società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il presente atto è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2026

Il Direttore
Ivana Nasti